

*Scuola di specializzazione in
enti non commerciali*


**Gli enti ecclesiastici
nell'ordinamento italiano**

*Curia Arcivescovile
4 novembre 2016
Piazza Fontana, 2 – Milano*



Arcidiocesi di Milano

Avvocatura



S.A.F. FONDAZIONE

dei Dottori Commercialisti di Milano



**Origine, struttura
e funzionamento**


Amministrazione e Atti

Slides 1 - 46

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale

Sommario

- Sintesi
- 1. Gli enti canonici diventano enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- 1.1 I principi costituzionali
- 1.2 Le fonti
- 2 Il processo di riconoscimento
- 2.1 La costituzione dell'ente canonico
- 2.1.1 Le peculiarità dell'ente canonico
- 2.2 Il procedimento di riconoscimento civile
- 2.3 Il decreto di riconoscimento canonico
- 2.4 L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
- 2.3 I "numeri" dell'ente ecclesiastico
- 2.4 L'ente canonico privo di riconoscimento canonico
- 3.1 L'Istituto di vita consacrata
- 3.2 La Diocesi
- 3.3 La Parrocchia
- 3.4 La Fondazione di culto
- 4 Attenzioni – equivoci – ambiguità
- 5.1 L'amministratore
- 5.2 Gli atti di amministrazione
- 5.3 Le alienazione e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile
- 6 L'invalidità canonica e civile
- 7 Tabelle di sintesi circa le autorizzazioni canoniche



1. L'art. 7 della L. n. 121/85 e la norma comune di diritto internazionale privato
- 2.1 La genesi canonica dell'ente ecclesiastico
 - a) L'autorità competente,
 - b) Le molteplici tipologie di persone giuridiche canoniche,
 - c) I fini delle persone giuridiche canoniche.
- 2.2 L'iter del riconoscimento civile.
- 2.3 Il Decreto Ministeriale di riconoscimento civile
- 2.4 L'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura)


I documenti e i dati dell'EECR presenti nel RPG:

 - a) Gli enti che possiedono la personalità giuridica "per antico possesso di stato"
 - b) Gli enti che depositano solo un estratto dello Statuto
 - c) Gli enti che nello Statuto non hanno tutte le norme essenziali
3. **Alcuni tipi di enti ecclesiastici**
 - a) L'istituto di vita consacrata
 - b) La Diocesi
 - c) La Parrocchia
 - d) La Fondazione di culto
4. Alcune attenzioni , gli equivoci e le ambiguità
5. L'amministratore, l'amministrazione e l'alienazione (e gli atti peggiorativi)
6. L'invalidità canonica e civile

PARTE I

Gli enti ecclesiastici

Avvocatura della Curia di Milano



Regola generale


Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*”

Art. 25. *Società ed altri enti*

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.



1

REGOLA GENERALE

2

2° parte art. 25

Sono **disciplinati dalla legge italiana** gli enti:

1) la cui sede amministrativa sussiste nel territorio dello Stato italiano

oppure

2) il cui oggetto principale si trova in Italia

Oppure:

se non hanno sede amministrativa in Italia,

se in Italia non si trova il loro oggetto principale

1° parte art. 25


Sono **disciplinati dalla legge straniera** gli enti il cui procedimento di costituzione è stato perfezionato all'estero

La legge dello stato

individuata ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995,

disciplina

- a) la natura giuridica
- b) la denominazione o ragione sociale
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione
- d) la capacità
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi
- f) la rappresentanza dell'ente
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo



ECCEZIONE

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

1. hanno sede in Italia (art. 7, co. 2, L. 121/1985, Modifica Concordato)
2. il procedimento di costituzione si perfeziona in Italia (art. 7, co. 2, L. 121/1985)

eppure

(fatte salve alcune precisazioni)

ai sensi dell'art. 7, L. n. 121/1985

non sono soggetti alla legge italiana

2. [...] la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati **secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

I Principi costituzionali

Avvocatura della Curia di Milano

Principi fondamentali

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Principi fondamentali

PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I Rapporti civili

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Principi fondamentali


In estrema sintesi: il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (canonici) è manifestazione del fondamentale diritto di ogni persona alla libertà religiosa

La Costituzione garantisce questo diritto a più livelli:

- quello *personale* (cf. artt. 2, 3 e 19)
- quello degli *enti* aventi fine ecclesiastico e fine di religione o di culto (cf. art. 20)
- quello delle *confessioni religiose*:
 - nella loro generalità (cf. art. 8, c. 1)
 - in riferimento alla Chiesa cattolica (cf. art. 7)
 - in riferimento alle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, con o senza intese con lo Stato (cf. art. 8, cc. 2 e 3)

Avvocatura della Curia di Milano

Le fonti



Il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli Enti Ecclesiastici

Fonti:

- L. n. 121/1985** “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”
- L. n. 222/1985** “Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”
- DPR n. 33/1987** “Regolamento di esecuzione della L. n. 222/1985 recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli **enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto**. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

[...]

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

[...]

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. [...].
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. [...].

Art. 16, L. 222/1985


16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Avvocatura della Curia di Milano

Il procedimento di costituzione e riconoscimento degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

Avvocatura della Curia di Milano




1. Costituzione a norma del diritto canonico
2. Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura
3. Riconoscimento della personalità giuridica civile con Decreto Ministeriale
4. Iscrizione dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura)

1. La costituzione dell'ente canonico

1. La costituzione del soggetto canonico

Avvocatura della Curia di Milano



Art. 1, L. 222/1985

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

Art. 1


Gli **enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica**, aventi sede in Italia, **i quali abbiano fine di religione o di culto**, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del **Presidente della Repubblica**, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto ① gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, ② gli istituti religiosi e ③ i seminari.

④ Per altre persone giuridiche canoniche, per ⑤ le fondazioni e in genere per ⑥ gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, **il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.** [...]

1. La costituzione dell'ente canonico



Quali sono le persone giuridiche canoniche che possono ottenere il riconoscimento di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti?

Classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile
(Istruzione in Materia Amministrativa della CEI, anno 2005, Allegato A)

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Conferenza Episcopale Italiana | can. 449 § 2 |
| 2. | Regioni ecclesiastiche | can. 433 § 2 |
| 3. | Province ecclesiastiche | can. 432 § 2 |
| 4. | Diocesi, abbazie e prelatore territoriali | can. 368 |
| 5. | Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie | can. 374 § 2 |
| 6. | Capitoli | can. 504 |
| 7. | Parrocchie | can. 515 § 3 |
| 8. | Chiese | can. 556 |
| 9. | Cappellanie | can. 564 |

Seminari

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 10. | Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche | can. 238 § 1 |
|-----|--|--------------|

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 11. | Istituti religiosi, province e case | can. 634 § 1 |
| 12. | Istituti secolari | can. 710 |
| 13. | Società di vita apostolica, province e case | can. 741 § 1 |

Associazioni pubbliche di fedeli


- | | | |
|-----|--|----------|
| 14. | Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni | can. 313 |
|-----|--|----------|

Fondazioni

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 15. | Istituti per il sostentamento del clero | can. 1274 § 1 |
| 16. | Fondazioni autonome | can. 1302 § 1 |


Altre persone giuridiche canoniche

can. 113 § 2



I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici. (Cf. IMA, n. 11)

- a) La **Santa Sede** è competente a erigere qualsiasi persona giuridica
- b) La **Conferenza Episcopale** è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cf. can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cf. can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI)
- c) Il **Vescovo diocesano** è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cf. can. 579 § 2)
- d) I **Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio** sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto



Come si estinguono gli enti ecclesiastici? Cf. IMA n. 20

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

1. La costituzione dell'ente canonico

**Alcuni esempi di atti canonici
che hanno costituito
soggetti giuridici canonici pubblici**

Avvocatura della Curia di Milano

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

La zona del territorio del Comune di Milano confinante con il territorio del Comune di Sesto S. Giovanni e adiacente al Naviglio della Martesana, ha conosciuto di recente un notevole sviluppo edilizio.

L'assistenza religiosa agli abitanti del nuovo quartiere residenziale, che appartiene territorialmente alla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago, viene garantita da alcuni mesi da un sacerdote appositamente incaricato.

Le attività pastorali per il quartiere trovano provvisoriamente sede presso la chiesa di S. Mamete e altri locali adiacenti, ma è imminente la costruzione di un nuovo centro parrocchiale.

Sembra, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una nuova Parrocchia.

Pertanto, visto il can. 515 del Codice di Diritto Canonico, sentiti gli interessati e gli aventi diritto

d e c r e t i a m o

il territorio del Comune di Milano, indicato con linea rossa nel tipo planimetrico allegato al presente decreto, e così delimitato:

a nord: il confine con il Comune di Sesto S. Giovanni, a partire da via Adriano;

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

a est: il canale Naviglio della Martesana, fino all'altezza del numero civico 72 di via S. Mamete;

a sud: ambo i lati di via S. Mamete; la mediana di via Trasimeno e di via F. Brambilla;

a ovest: la mediana di via Adriano;

e' smembrato dalla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago e costituito in nuova Parrocchia con il titolo di "Gesù a Nazaret" e con sede in via S. Mamete, 66.

Disponiamo che gli uffici competenti della Nostra Curia assistano la nuova Parrocchia nella costruzione e acquisizione delle strutture pastorali e provvedano a ottenere il riconoscimento civile.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1 giugno 1991

Milano, 22 aprile 1991

Prot. Gen. n. 712/91

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo

don Carlo Fini

Cancelliere arcivescovile



Decreto del Vescovo che erige la parrocchia 26

[Sommaro](#)

CARLO MARIA MARTINI

ARCIVESCOVO
di MILANO

VISTI GLI ARTICOLI 29, COMMA PRIMO, E 30 DELLE
NORME SUGLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI, ENTRATE IN
VIGORE IL 3 GIUGNO 1985;

AVENDO DEFINITO LA SEDE E LA DENOMINAZIONE
DELLE PARROCCHIE DELLA NOSTRA DIOCESI E
INDIVIDUATO LE CHIESE PARROCCHIALI DA
ESTINGUERE:

DECRETIAMO

A. L'ELENCO DELLE N. 1103 PARROCCHIE DELLA NOSTRA DIOCESI, LE LORO DE
ZIONI E SEDI SONO LE SEGUENTI:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XX
XX PROVINCIA DI BERGAMO XX
XX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

✓ DRUMANO

< PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO SITA IN 24037, P.ZA CHIESA >

✓ CANONICA D'ADDA

✓ PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA SITA IN 24040, P.ZA CHIESA >

✓ CASTEL RUZZONE

< PARROCCHIA DI S. BERNARDO SITA IN 24047, P.ZA CASTELLO >

✓ FARA GERA D'ADDA

> PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO SITA IN 24045, P.ZA ROMA, 3 ✓

✓ PONTIROLO NUOVO

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARC. SITA IN 24040, VIA BIANCHI, 2 >

✓ TREVIGLIO

< PARROCCHIA DI S. MARIA ANNUNCIATA SITA IN 24047, V.LE MERISIO >

> PARROCCHIA DI S. MARTINO E S. MARIA ASSUNTA SITA IN 24047, VIA S. AGOSTIN *Via S. Martino*

> PARROCCHIA S. NOME DI MARIA SITA IN 24047, VIA GEROMINA, 1 >

< PARROCCHIA DI S. PIETRO AP. SITA IN 24047, VIA S. PIETRO. ✓ *Via Fontivolo, D.A. 10/100 pro*

< PARROCCHIA DI S. ZENO SITA IN 24047, VIA TERNI, 24 >

✓ VEDESITA

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE SITA IN 24010, VIA CENTRO, 20 >

TRASFERITA ALLA DIOCESI DI BG - Dec. Congr. dei vescovi 27 giugno 1995 prot. 720

- D.M. 12 febbraio 1994

Il cosiddetto «Decretone» del Vescovo di Milano n. 1527/86 del 27 luglio 1986 che
estingue gli enti Chiesa Parrocchiale ed erige 1103 parrocchie

[Sommaro](#)



ALESSANDRO MAGGIOLINI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

La Comunità maschile della SS. Trinità, eretta dal Cardinale Arcivescovo di Milano in data 5 ottobre 1990 (prot. 1645/90) nella forma di Associazione pubblica di diritto diocesano (cann. 298; 301; 312 §1, 3° CIC), in vista della costituzione di un Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto la Regola di San Benedetto a norma del can. 615 CIC, a partire dal dall'ottobre del 1993, con il consenso del Vescovo di Como e dell'Arcivescovo di Milano, si è stabilita in Vertemate, diocesi di Como, presso il Monastero San Giovanni Battista.

VALUTATA la positività e la bontà della cosa, nonché l'arricchimento ecclesiale e spirituale derivante all'intera diocesi;

CONSIDERATA la volontà dei Monaci di portare a compimento, nelle forme ammesse e riconosciute dal diritto, l'iniziale progetto, nonché il loro favore a essere assoggettati alla giurisdizione del Vescovo di Como;

CONSIDERATO che a norma del can. 615 CIC, il Priorato *sui iuris* è istituzione affidata «alla peculiare cura del Vescovo diocesano a norma del diritto»;

VISTO che in data 11 novembre 1997 l'Arcivescovo di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini, ha autorizzato con Decreto (prot. 3723) «il passaggio della predetta Associazione alla giurisdizione del Vescovo di Como, con tutte le facoltà previste dal Codice di diritto canonico, comprese quelle di modificare le disposizioni statutarie e la stessa natura dell'ente»;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica in data 20 ottobre 1997 (prot. n. DD 2304-1/92) e quello espresso in data 9 maggio 1998;

CON IL PRESENTE ATTO DI NOSTRA POTESTÀ ORDINARIA

ERIGIAMO presso il monastero San Giovanni Battista in Vertemate, diocesi di Como, il Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto il titolo della SS. Trinità a norma del can. 615 CIC. Il Monastero segue la Regola di San Benedetto e le Costituzioni



IL VESCOVO DI COMO

approvate dal Vescovo. I Monaci insigniti della dignità presbiterale sono incardinati al Priorato stesso. Dopo l'erezione canonica, il Priore e i Monaci faranno la professione alla quale seguirà l'elezione del Priore, a norma delle Costituzioni;

APPROVIAMO *ad quinquennium* le Costituzioni;

DIAMO MANDATO ai Monaci affinché, con la consulenza dei competenti Uffici della nostra Curia vescovile organizzino i beni temporali posseduti dal Monastero in forma regolare e sicura anche secondo le leggi civili;

AUSPICHIAMO un cordiale e fraterno rapporto dei Monaci con il clero diocesano; auspichiamo altresì, nel tempo, con la Grazia del Signore e l'onesto, diuturno, impegno di tutti, un riavvicinamento del Priorato *sui iuris* alla Congregazione Benedettina Sublacense affinché le comuni lodi elevate a Dio siano il riflesso e la garanzia più vera dell'unione dei cuori

Como, 29 giugno 1998



Alessandro Maggiolini, Vescovo
+ Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como

Vice Cancelliere

Prot. n° 221/98



**Decreto del Vescovo che erige un
Istituto di vita Consacrata Monastica**

28

[Sommaro](#)

DECRETO DI APPROVAZIONE
DEI SERVI DELLA CARITÀ

[Costituzioni dei Servi della Carità, 1935, pp. 3s]

7459/27 - C 46

Decretum

Sanctissimus Dominus noster Pius divina Providentia P[apa] XI in Audientia concessa 10 Iulii 1928 Reverendissimo Domino Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, attenta ubertate salutarium fructuum, quos tulit Institutum Religiosorum « Servorum a Charitate », cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi; audito praesertim suffragio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, eidem Sacrae Congregationi praepositorum, qui in Plenariis Comitibus in Aedibus Vaticanis die 6 eiusdem mensis et anni habitis, rem maturo examine perpenderant, Institutum ipsum, iam a s[anctae] m[emoriae] Pio X amplissime laudatum et commendatum, nunc uti Congregationem religiosam clericalem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis sexto quoque anno eligendi, adprobare et confirmare dignatus est; praeterea eius Constitutiones, lingua italica exaratas, ut continentur in hoc exemplari, cuius Autographum in Tabulario Sacrae Congregationis asservatur, ad septennium, experimenti gratia, benigne adprobavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore eas adprobat et confirmat: salva Ordinariorum iurisdictione ad normam Sacrorum Canonum.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, die, mense et anno ut supra.

L † S **Decreto della Santa Sede che erige
l'Istituto dei Servi della Carità**

*C[amillus] Card. Laurenti, Praefectus
Vinc[entius] La 29uma, Secret[arius]*

Decreto

Il Santissimo Signor nostro Pio per divina Provvidenza papa XI nell'udienza concessa il 10 luglio 1928 al reverendissimo signor segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, dopo aver considerato l'abbondanza dei frutti di salvezza che produce l'istituto dei religiosi Servi della Carità, la cui casa madre è nella diocesi di Como, e soprattutto dopo aver accolto il parere degli eminentissimi e reverendissimi cardinali di Santa Romana Chiesa preposti alla medesima Sacra Congregazione, i quali nella riunione plenaria tenuta nel palazzo vaticano il giorno 6 di questo medesimo mese e anno, hanno esaminato con matura attenzione la questione, si è degnato di approvare e confermare questo istituto, già ampiamente lodato e raccomandato da Pio X di santa memoria, come congregazione religiosa clericale di voti semplici, sotto l'autorità del superiore generale da eleggere ogni sei anni; inoltre ha benignamente approvato e confermato per un settennio a modo di esperimento le sue Costituzioni, composte in lingua italiana, così come sono contenute in questo esemplare il cui autografo è conservato nell'archivio della Sacra Congregazione, come pure le conferma e approva a tenore del presente decreto, salva restando la giurisdizione degli ordinari a norma dei sacri canoni.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi nel giorno, mese e anno come sopra.

L † S

**Decreto della Santa Sede che erige
l'Istituto dei Servi della Carità**

Camillo card. Laurenti, prefetto
Vincenzo La Puma, segretario

DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELLE COSTITUZIONI DEI SERVI DELLA CARITÀ

[Costituzioni dei Servi della Carità, 1935, pp. 5s]

N. 2380/35 - C 46

DECRETUM

Institutum Religiosorum Servorum a Charitate, cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi, Constitutionum adprobationem, die decima iulii 1928, experimenti causa, ad septennium, a S[ancta] Sede obtinuit.

Cum autem Institutum ipsum in dies floresceret uberioribus fructibus in bonum Ecclesiae, Superior Generalis cum suo Consilio adprobationem definitivam Constitutionum a S[ancta] Sede humillime expostulavit.

Santissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia P[apa] XI in Audentia die decima sexta iulii 1935 concessa Cardinali Praefecto S[acrae] Congregationis de Religiosis, attentis litteris commendatitiis Excellentissimorum Ordinariorum, in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur, auditoque voto Reverendissimae Commissionis Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivo praefatae S[acrae] Congregationis adservatur, definitive adprobare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis Decreti tenore eadem Constitutiones definitive adprobantur et confirmantur.

Datum Romae, ex Secretaria S[acrae] Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

L † S

*Fr[ater] Alex[ius] Henr[icus] M[aria] Card. Lépicier
O[rdinis] S[anctae] M[ariae], Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]*

**Decreto della Santa Sede che integra
la denominazione dei Servi della Carità**

NOI

JOANNES BAPTISTA MONTINI

MEDIOLAN, TH. PONT. FACULTATIS
MAGNUS CANCELLARIUS
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
SANCTAE MEDIOLANENSIS METROPOLITANAE ECCLESIAE
ARCHIEPISCOPUS

Visto l'atto 17 giugno 1955, a rog. Dott. Giuseppe Gallizia di Milano - n. 42921/18694 Rep. N. 15857 - con il quale viene costituita la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano - Via Guerrazzi 3 e se ne formula lo statuto con le modifiche accettate con lettera dei fondatori 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955;

visto il can. 1489 del Codice di Diritto Canonico, e l'art. 31 del Concordato reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810

DECRETIAMO

E' riconosciuta come fondazione religiosa, a termine del can. 1489 C. J. C., la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano, ed avente per scopo di «attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando attraverso l'assistenza ed a tutte quelle forme che si crederanno opportune, alla difesa ed al consolidamento dell'Istituto Cristiano della Famiglia, ed in particolare di attuare l'assistenza religiosa morale e materiale alle ragazze madri, ed ai figli illegittimi, in quanto costituiscono i nuclei familiari più bisognosi».

E' approvato lo Statuto incluso nel rogito predetto colle modifiche accettate con lettera dei fondatori in data 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955, mentre Ci riserviamo di approvare il Regolamento.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti beni:

10

a) Beni immobili dallo stabile sito in Cassano Magnago (Varese) - Via Cantù 4 - contraddistinto nel Catasto Urbano di Cassano Magnago ai mappali nn. 612 q- are 17.80 - mapp. 612 0/1 are 0.15 - Mapp. 1° fabbricati per il culto 0.35
Catasto Terreni mapp. n. 611 B - are 0790 - n. 2448 b - are 25.20 - n. 2449 b - are 21.8.

b) Beni mobili da L. 500.000 cinquecentomila risultanti da certificati nominativi di Rendita Italiana 5% intestati alla Fondazione e Versate dai fondatori.

Tale patrimonio potrà incrementarsi con donazioni, legati, acquisti e in qualunque altra entrata di indole patrimoniale.

A termine degli art. 1 e 30 del Concordato, la Direzione sarà sotto la Nostra sorveglianza.

L'amministrazione del patrimonio della Fondazione sarà regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, Parte V, Titolo XXVII, Libr. III: - e particolarmente, per quanto riguarda la resa dei conti e le operazioni di straordinaria amministrazione, a termine del Tit. XXVIII-XXIX, Lib. III e can. 1515 del Codice di Diritto Canonico.

E' demandato al Nostro Vicario Generale di compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento civile della Fondazione a termine dell'art. 31 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Dato a Milano, 15 ottobre 1955.

**Decreto dell'Arcivescovo Montini
che erige la Fondazione Pro Familia
già Fondazione Civile**

11



CURIA DI MILANO
02186 28XII78
PROTOCOLLO GENERALE

CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO

Visto lo statuto della FONDAZIONE MISSIONARIA GIOVANNA D'ARCO (atto 15 dicembre 1978 a rogito dottor Giuseppe Fossati, notaio in Milano, n.6677/38664 rep.), costituita per volontà testamentaria del compianto sac. don Giuseppe Brusadelli e avente sede in Milano, via Dario Papa, 12, approviamo la predetta fondazione come ente di culto e religione.

Milano, 28 dicembre 1978.

+ Enrico Assi

Pro. Vic. ...



Mc. Giuseppe Bonifazi
canc. arc.


**Decreto che riconosce/approva la
Fondazione Missionaria Giovanna d'Arco,
già Fondazione Civile**

1. La costituzione dell'ente canonico

**Le regole "peculiari" che disciplinano l'ente canonico:
la questione della mancanza dello statuto**

Avvocatura della Curia di Milano

1. La costituzione dell'ente canonico



Gli enti in rosso sono dotati di uno **Statuto**, la cui struttura è analoga a quella di una fondazione del Libro I del Codice Civile

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

1. **Conferenza Episcopale Italiana** can. 449 § 2
2. **Regioni ecclesiastiche** can. 433 § 2
3. **Province ecclesiastiche** can. 432 § 2
4. Diocesi, **abbazie e prelatore territoriali** can. 368
5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
6. **Capitoli** can. 504
7. Parrocchie can. 515 § 3
8. Chiese can. 556
9. Cappellanie can. 564

Seminari

10. Seminari, **accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche** can. 238 § 1

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

11. **Istituti religiosi, province e case** can. 634 § 1
12. **Istituti secolari** can. 710
13. **Società di vita apostolica, province e case** can. 741 § 1

Associazioni pubbliche di fedeli


14. **Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni** can. 313

Fondazioni

15. **Istituti per il sostentamento del clero** can. 1274 § 1
16. **Fondazioni autonome** can. 1303 § 1

- Altre persone giuridiche canoniche can. 113 § 2

1. La costituzione dell'ente canonico



Gli enti in blu non sono regolamentati da uno Statuto ma direttamente dai canoni del Codice di Diritto Canonico

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

1. Conferenza Episcopale Italiana can. 449 § 2
2. Regioni ecclesiastiche can. 433 § 2
3. Province ecclesiastiche can. 432 § 2
4. **Diocesi**, abbazie e prelatore territoriali can. 368
5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
6. Capitoli can. 504
7. **Parrocchie** can. 515 § 3
8. **Chiese** can. 556
9. **Cappellanie** can. 564

Seminari

10. **Seminari**, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche can. 238 § 1

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

11. Istituti religiosi, province e case can. 634 § 1
12. Istituti secolari can. 710
13. Società di vita apostolica, province e case can. 741 § 1

Associazioni pubbliche di fedeli

14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni can. 313

Fondazioni

15. Istituti per il sostentamento del clero can. 1274 § 1
16. Fondazioni autonome can. 1303 § 1

Altre persone giuridiche canoniche

- can. 113 § 2

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia di Gesù a Nazaret con sede in Milano, via Trasimeno 53, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data 22 aprile 1991 e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data 22 giugno 1999, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Milano, 29 LUG, 1999

Prot. gen. n. 2716

+ Carlo Maria Card. Martini
Carlo Maria Card. Martini
Arcivescovo di Milano

Cecilio Rizzi

Mons. Cecilio Rizzi
Cancelliere Arcivescovile



Per gli enti senza Statuto è stato predisposto dalla CEI un cosiddetto "Attestato sostitutivo" al fine di presentare le modalità di funzionamento e le competenze/limiti degli organi

1. La costituzione dell'ente canonico

Attestato sostitutivo dello Statuto

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia ... con sede in ... eretta con decreto del Vescovo diocesano in data ... e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data ..., è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

1. La costituzione dell'ente canonico

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

1. La costituzione dell'ente canonico

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.


Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

1. La costituzione dell'ente canonico



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Ufficio Riconoscimenti Giuridici
R.G. 275/E

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33,

ATTESTA

Che l'Ente **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto**, con sede in Milano, Via Cassone del Mairio, è una Provincia religiosa canonica appartenente all'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, religioso di diritto pontificio eretto con decreto della Congregatio Pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae emesso in data 28 febbraio 1910, dichiarata eretta con decreto della Superiora Generale dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto in data 19 luglio 2014 - come tale capace di agire, possedere ed amministrare - riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con Decreto Ministeriale n. 40 del 6 maggio 2015 ed è retta ai fini civili dalle seguenti norme statutarie:

Art. 1

La Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi dove è o possa essere presente ed in questo senso esercita, senza scopo di lucro, tutte le attività attestate dalla Santa Sede.

Art. 2

I membri che compongono la Provincia religiosa del suddetto Istituto religioso stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religiosus" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

Art. 3

Agli effetti civili la Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto, agisce per mezzo della legale rappresentante la cui qualifica è attestata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, competente Dicastero della Santa Sede. La legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituita.

Art. 4

La legale rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria:

- l'autorizzazione del Superiore competente secondo il Diritto Canonico;
- nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

Art. 5

Il patrimonio della Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti ed in particolare, senza con ciò nulla escludere, dagli introiti dell'attività eventualmente svolta, da oblazioni, eredità, legati ed acquisiti ad ogni titolo.

Art. 6

In caso di estinzione o soppressione della Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto, la conseguente devoluzione dei beni spetta alla competente Autorità dell'Istituto religioso cui appartiene, fatta salva la competenza della Sede Apostolica per l'estinzione o soppressione dell'Istituto nel suo complesso, in conformità dei Canonici 584 e 585 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 7

La Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto è soggetta alle disposizioni dell'Ordinamento Canonico e di quello Civile vigenti in materia.

Art. 8

Le presenti norme statutarie relative alla struttura dell'Ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, sono redatte ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lett. b), del Regolamento di esecuzione della Legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

Roma, 9 giugno 2015

Sig. Stefano Vari
x Aiutante di studio

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Sottosegretario

2. Il procedimento di riconoscimento

2. Il procedimento di riconoscimento

Avvocatura della Curia di Milano

2. Il procedimento di riconoscimento civile

DPR n. 33/1987, art. 2

1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta
2. Alla domanda sono allegati:
 - a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso
 - b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge
 - c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima

2. Il procedimento di riconoscimento civile

DPR n. 33/1987

art. 4

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

art. 5

Il decreto del Presidente della Repubblica¹ di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

¹ Con la Legge n. 13 del 12 gennaio 1991 il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è dato con Decreto ministeriale e non più con DPR.

2. Il procedimento di riconoscimento civile

Scambio di note 30 aprile 1997. Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine **gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.**

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette - ad esempio il patrimonio - sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.

2. Il procedimento di riconoscimento civile

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, 11 luglio 1998-27 ottobre 1998.

E' noto che la **Legge 12 gennaio 1991, n. 13**, nel quadro del riordinamento delle competenze del Capo dello Stato circa l'emaneazione di atti amministrativi, **ha sottratto alla competenza del Presidente della Repubblica e affidato a quella del Ministro competente per materia l'emaneazione del decreto di riconoscimento civile delle persone giuridiche.** [...]

Piuttosto, anche a questo proposito, si giudica, tutto ben considerato, di doversi riferire alle considerazioni sopra richiamate e di formalizzare l'avviso della Segreteria di Stato nei termini seguenti: considerata la natura essenzialmente procedurale della disposizione concernente la forma dell'atto amministrativo di attribuzione della personalità giuridica civile, **si conviene sull'opportunità di continuare a dar corso alla prassi introdotta, che prevede il decreto del Ministro dell'Interno in luogo di quello del Presidente della Repubblica.**

AVVOCATURA **della Curia dell'Arcidiocesi di Milano**

Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano	Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura
---	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale**
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione**

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori



Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'unica *edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• **Destinatari**

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• **Finalità**

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• **Contenuti**

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• **Guide operative**

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• **La rivista on line**

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00